

Schemi di bilancio

CIRCOLARE N. 262 DEL 22 DICEMBRE 2005 "IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E
REGOLE DI COMPILAZIONE"

3° AGGIORNAMENTO

Ottobre 2014

Si ringrazia per l'opportunità di commentare l'aggiornamento in consultazione.

Di seguito si riportano i commenti relativi al terzo aggiornamento della Circolare n. 262. Si fa presente che, dove non diversamente indicato, i commenti riguardano sia il bilancio dell'impresa sia il bilancio consolidato.

Commenti specifici

- **Parte A .4.5 Gerarchia del fair value**

La bozza in consultazione chiede di esporre in calce alla tavola dove sono esposte le Attività/Passività finanziarie misurate al fair value - nel dettaglio per portafoglio e gerarchia di fair value - una "informativa quanti-qualitativa sull'impatto del CVA/DVA" relativo agli strumenti finanziari derivati.

Non si condivide tale richiesta , in quanto (i) non esiste un requisito informativo quantitativo specifico in ambito IFRS e (ii) l'informazione qualitativa/metodologica risulta meglio (e già) esposta nella Parte A.4.1 – Tecniche di valutazione e input (degli strumenti di Livello 2 e 3).

- **Bilancio Consolidato – Parte B - Tabelle 10.1 "Partecipazioni: informazione sui rapporti partecipativi" e 10.2 " Partecipazioni significative: informazioni contabili".**

L'aggiornamento della circolare 262 prevede che:

- la tabella 10.1 esponga il Valore di Bilancio e il Fair Value delle partecipazioni in società collegate e Joint Venture
- in calce alla tabella 10.2 si esponga la riconciliazione fra le informazioni di natura contabile fornite nella tabella medesima e il valore di bilancio.

Per chiarezza espositiva ed evitare la ridondanza dell'informativa determinata dal fatto che il valore di bilancio sarebbe ripetuto sia nella tabella 10.1 sia nella riconciliazione prevista in calce alla tabella 10.2, si propone di:

- eliminare la richiesta di riportare il valore di bilancio e il Fair Value nella tabella 10.1
- prevedere in calce alla tabella 10.2 una tabella di riconciliazione che preveda:
 - o Patrimonio netto della partecipazione (pro-quota)

- Avviamento
- Valore di bilancio
- Fair Value.

Poiché il principio IFRS 12 prevede l'esposizione del valore di bilancio e del Fair Value per le partecipazioni collegate e Joint Venture significative che siano valutate ad equity (par. 21 (b) (iii)), occorrerà integrare la tabella 10.3 con le relative informazioni.

Le informazioni della tabella 10.1 "partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi" è richiesta, ai sensi dell'IFRS 12 § 21 (a) per ogni partecipazione in collegata e Joint Venture che sia significativa. Nella Circolare n. 262 non è fornita alcuna precisazione sul fatto che debba trattarsi di rapporti partecipativi significativi.

Il principio IFRS 12 (§§ B12) prevede che per ogni joint venture e collegata significativa debba essere fornita informativa dei dividendi ricevuti. Tale fabbisogno informativo viene richiamato nel bilancio d'impresa nella sezione 14 del conto economico "UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI". Nel bilancio consolidato viene precisato che i dividendi ricevuti trovano evidenza nella tabella di movimentazione delle partecipazioni (tabella 10.3 dell'attivo di stato patrimoniale): sarebbe necessario fornire in tale sezione specifica evidenza del fabbisogno informativo sui dividendi ricevuti nell'anno per ogni collegata/ Joint Venture significativa, ai sensi del citato paragrafo del principio IFRS 12 (nel bilancio consolidato la valutazione ad equity non comporta alcuna rilevazione a conto economico nel dividendo in corrispondenza dell'incasso).

- ***Bilancio Consolidato – Parte B - Tabelle 16.1 "dettaglio della voce 210 patrimonio di pertinenza di terzi" e Parte C – 22.1 "dettaglio della voce 330 utile/perdita di pertinenza di terzi".***

Per una maggiore chiarezza espositiva si propone di riunire in un'unica tabella sia il patrimonio sia l'utile di pertinenza di terzi. A tal fine, posto che l'utile è componente del patrimonio, si propone di inserire la quota di utile/perdita di pertinenza di terzi nella tabella di Parte B – 16.1 e prevedere nella Parte C un rimando all'utile esposto in questa tabella.

- ***Derivati deteriorati***

Le tabelle contenenti le classi di rischio nella bozza Circ. 262 andranno allineate alla definizione EBA di NPE adottate dalla Commissione europea (una volta che

entrerà in vigore l'aggiornamento della circ. 272), in particolare con riferimento agli strumenti di negoziazione (queste ultime escluse dalla definizione di EBA NPE).

- ***Esposizioni in bonis rinegoziate***

La bozza in commento chiede: "In calce alla tabella va fornito il dettaglio, per portafogli, delle esposizioni "in bonis", distinguendo tra esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi, esposizioni oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca e altre esposizioni".

Data la sensibilità del mercato su questo tema e per preservare la comparabilità con gli altri istituti Europei, riteniamo sia opportuno inserire nell'informativa pubblica di bilancio le definizioni EBA una volta adottate dalla Commissione europea. Pertanto, si chiede per le banche tenute alla segnalazione statistica di vigilanza consolidate (FINREP) di confermare che si intende richiedere disclosure dei volumi identificati secondo le procedure interne rispondenti alla definizione EBA "forborne performing – esposizioni in bonis oggetto di concessioni" e non di una diversa classe (più ampia e non problematica, ossia prima della applicazione del concetto di "troubled test" e "probation period").

Con riferimento alle banche non tenute al momento alle segnalazioni FINREP, vanno richiamate le criticità applicative derivanti dal doversi confrontare già dalla prossima scadenza di bilancio (31 dicembre 2014) con i riferimenti introdotti dagli standard EBA in materia di esposizioni forborne in assenza di qualunque attività pianificata per l'assolvimento dei profili di adeguamento connessi. Si rammenta infatti come tali banche, in assenza sinora di un vincolo normativo a riguardo, non abbiano ancora affrontato le problematiche inerenti la messa in opera delle procedure di identificazione e monitoraggio delle esposizioni oggetto di misure di forbearance e la ricostruzione delle informazioni inerenti ai forborne loans (nemmeno sulla base di criteri semplificati e/o nel contesto, più ampio, delle analisi effettuate nell'ambito delle attività strumentali all'asset quality review che hanno interessato i grandi gruppi nazionali). L'estensione, **già ai fini della prossima scadenza di bilancio**, di tali riferimenti determinerebbe per tali banche la necessità di attivare - e concludere in tempi ristretti - onerosi e complessi processi per il recupero delle informazioni pregresse incardinati, prevalentemente quando non esclusivamente, su analisi documentali delle posizioni/rapporti che negli ultimi 2 anni sono state oggetto di rinegoziazione/rifinanziamento.

Tali attività, peraltro, dovrebbero essere condotte nel contesto di un perdurante significativo sforzo di adeguamento alle importanti variazioni intervenute nel quadro di riferimento normativo e regolamentare e per il consolidamento dell'informativa al 31 dicembre (ed esecuzione anticipata dei connessi processi di classificazione/valutazione) in tempi coerenti con il rispetto delle nuove scadenze segnaletiche

Si chiede pertanto di non estendere **già con riferimento alla data del 31 dicembre 2014** anche alle banche al momento non tenute alla segnalazione FINREP, l'obbligo di produzione dei nuovi contenuti informativi proposti riguardo le esposizioni oggetto di rinegoziazione.

In subordine, si evidenzia come, laddove ne fosse confermata l'esigenza, tale informativa potrebbe essere assolta solo facendo riferimento esclusivamente alle **posizioni oggetto di rinegoziazione sulla base di accordi collettivi e agli stati di classificazione (bonis/deteriorato) alla data di riferimento dell'analisi.**

- ***Informazioni sul rischio di liquidità***

Nella Nota Integrativa – parte E – sezione 3, Rischio di liquidità - informazioni qualitative viene richiesta “un’informativa sui potenziali flussi di cassa in uscita (*“contingent liquidity and funding needs”*), come ad esempio nel caso di clausole di rimborso accelerato o di rilascio di ulteriori garanzie connesse con un *downgrading* della banca segnalante”.

La frase relativa all'informativa sui potenziali flussi di cassa in uscita (come ad es. le clausole di rimborso accelerato o di rilascio di ulteriori garanzie connesse al *downgrading* della banca segnalante) andrebbe meglio precisata al fine di circoscrivere più puntualmente il perimetro di tale fattispecie.

- ***Bilancio Consolidato – Parte A – Sezione 3 - Tabella 3.2
“Partecipazioni con interessenze di terzi significative: informazioni contabili”***

L'aggiornamento della circolare 262 richiede che si forniscano, in maniera molto dettagliata, i dati contabili relativi alle società controllate con interessenze significative di terzi (gli importi devono essere forniti ante elisioni infragruppo).

Si ritiene che la disclosure richiesta sia troppo onerosa in termini di raccolta e aggregazione dei dati, sarebbe auspicabile che l'informativa da fornire fosse

libera (judgmental da parte delle banche), sempre nel rispetto del par. B10 dell'IFRS 12; in caso contrario di ritiene opportuna una riduzione del corredo informativo richiesto.

Ad ogni modo si fa presente un refuso nella tabella: la colonna "utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte" è ripetuta due volte.

- ***Bilancio Consolidato – Parte B Attivo – Sezione 10 - Tabella 10.2
"Partecipazioni significative: informazioni contabili"***

La circolare 262 ha previsto un corposo ampliamento della tabella in oggetto richiedendo maggiori informazioni di carattere contabile inerenti le partecipazioni sottoposte a controllo congiunto o ad influenza notevole quando la capogruppo applica il metodo del patrimonio netto.

Si ritiene che la disclosure richiesta sia troppo onerosa in termini di raccolta e aggregazione dei dati. Sarebbe auspicabile che l'informativa da fornire fosse libera (judgmental da parte delle banche), sempre nel rispetto dei par. B12 e B13 dell'IFRS 12; in caso contrario di ritiene opportuna una riduzione del corredo informativo richiesto.

Anche in questo caso è presente un refuso nella tabella: la colonna "utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte" è ripetuta due volte.

- **Altre osservazioni**

Riferimento 262	Testo 3° agg.to proposto	Osservazioni
Pag. 2.7.15 Parte B sezione 10 par. 10.1 "Informazioni sui rapporti partecipativi	<i>In calce alla tabella va indicata la natura delle relazioni con le partecipate (cfr. IFRS 12 paragrafo 21 lettera a) (ii)).</i>	Confermare che le informazioni richieste devono essere fornite anche dalle banche che redigono il consolidato (non è prevista l'esenzione come per i paragrafi successivi). Il par. citato dell'IFRS 12 fa riferimento solo a JV e collegate. Poiché la voce può contenere anche società controllate (in caso di banca capogruppo o di banca non capogruppo con controllate dirette), si chiede conferma che le informazioni richieste riguardano solo collegate e JV.
Pag. 2.7.35 Parte B – altre informazioni – par. 8 – Informativa sulle attività a controllo congiunto	<i>Va fornita l'informativa di cui al paragrafo 21, lettera a) e al paragrafo 3 dell'IFRS 12.</i>	Il paragrafo 21 lett. (a) si riferisce sia a collegate che a JV. Inoltre parte delle stesse informazioni sono richieste nella Parte B Sezione 10 par. 10.1 (pag. 2.7.15, dove si fa riferimento al par. 21 lett. (a) (ii))
Pag. 2.7.38 Parte C Sezione 3 dividendi e proventi simili	<i>In calce alla tabella 3.1 va fornita l'informativa sui dividendi percepiti da società partecipate significative di cui al paragrafo B12, lettera a) dell'IFRS 12.</i>	Tali informazioni sono richieste anche negli individuali delle banche che redigono il consolidato, sebbene non richiesto dal principio. Per completezza informativa sarebbe quindi opportuno inserire anche i dividendi ricevuti da società controllate.
Informativa sulle entità strutturate, Parte E pagg. 2.7.61-62	Le informazioni sulle <i>unconsolidated structured entities</i> sono presenti in sezioni diverse della parte E, fatto che non facilita né la lettura né la compilazione (voce. C.1.7 società veicolo per la cartolarizzazione non consolidate, voce D di nuovo inserimento, voce E.4 operazioni di <i>covered bond</i>).	

<p>Osservazioni di carattere generale</p>	<p>Il principio non differenzia le informazioni richieste in funzione della tipologia di entità strutturata (cartolarizzazioni, covered bond, altre entità), mentre la bozza di circolare differenzia la modalità di esposizione dei dati tra veicoli di cartolarizzazione, covered bond e altre entità strutturate, laddove solo per queste ultime è previsto un formato tabellare standardizzato con l'indicazione della massima esposizione al rischio, informazioni che per le altre tipologie è richiesta in calce.</p> <p>Per fare un altro esempio, le informazioni relative ai criteri utilizzati per determinare se la banca ha sponsorizzato un'entità strutturata (par. 27 lett. (a)) dovrebbero essere inserite in un paragrafo che riguarda tutte le <i>unconsolidated structured entities</i>, preferibilmente nella parte delle politiche contabili, mentre nella circolare sono richiesti nella sezione D per le entità diverse dai veicoli di cartolarizzazione, nella sezione C.1.7 per le cartolarizzazioni, nella parte E.4 per i covered bond (per queste ultime non è stata inoltre indicata l'esenzione per le banche che pubblicano anche il consolidato, come avvenuto invece per le altre due categorie di entità strutturate).</p> <p>In aggiunta a pag. 2.7.64 per le operazioni di covered bond viene richiesto di fornire informativa di cui all'IFRS 12, paragrafi 3, 26-31 e B25-B26, che è relativa alle entità strutturate non consolidate. Nelle operazioni di covered bond effettuate in Italia non dovrebbe mai esservi il caso di specie (ossia di un covered bond non consolidato). Si chiede pertanto conferma sul fatto che tale precisazione sia richiesta per tenere conto di altre possibili strutture di covered bond a livello internazionale.</p>
<p>Confronto tra valore contabile delle interessenze e massima esposizione al rischio (pagg. 2.7.61-62, pag. 3.7.9, A.11.21)</p>	<p>In calce alla tabella:</p> <p>a) vanno indicate le modalità di calcolo dell'esposizione massima al rischio di cui al paragrafo 29, lettera c) dell'IFRS 12 nonché le informazioni di cui al paragrafo 29, lettera d) dell'IFRS 12;</p> <p>Il par. 29 lett. (d) richiede il confronto tra l'esposizione massima e il valore contabile delle interessenze con l'altra entità. Anziché inserire il dato in calce sarebbe più opportuno aggiungere una colonna alla tabella che riporti tale differenza:</p>

	<p style="text-align: center;"><i>Informazioni di natura quantitativa</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Voci di bilancio/Tipologia di entità strutturata</th> <th style="text-align: center;">Portafogli contabili dell'attivo</th> <th style="text-align: center;">Totale attività (A)</th> <th style="text-align: center;">Portafogli contabili del passivo</th> <th style="text-align: center;">Totale passività (B)</th> <th style="text-align: center;">Valore contabile netto (A-B)</th> <th style="text-align: center;">Esposizione massima al rischio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Società veicolo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. OICR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Voci di bilancio/Tipologia di entità strutturata	Portafogli contabili dell'attivo	Totale attività (A)	Portafogli contabili del passivo	Totale passività (B)	Valore contabile netto (A-B)	Esposizione massima al rischio	1. Società veicolo							2. OICR							3.						
Voci di bilancio/Tipologia di entità strutturata	Portafogli contabili dell'attivo	Totale attività (A)	Portafogli contabili del passivo	Totale passività (B)	Valore contabile netto (A-B)	Esposizione massima al rischio																							
1. Società veicolo																													
2. OICR																													
3.																													
<p>Tabella Parte A Sezione 3 pag. B.7.2</p>	<p>Anche se solo nella forma, l'intestazione della tabella non è coerente con il testo delle istruzioni.</p>																												

Sezione 3 – Area e metodi di consolidamento

1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva consolidate integralmente e in modo congiunto (consolidate proporzionalmente)

Denominazioni imprese	Sede operativa	Sede legale	Tipo di rapporto (1)	Rapporto di partecipazione		Disponibilità voti % (2)
				Impresa partecipante	Quota %	
A. Imprese						
A.1 Consolidate integralmente						
1.						
2.						
3.						
A.2 Consolidate proporzionalmente						
1.						
2.						

Testo delle istruzioni:

1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva e in modo congiunto

Altri aspetti formali minori

L'intestazione della tabella del bilancio consolidato C.1.8 "Gruppo bancario: società veicolo consolidate" contenuta nel capitolo 3 non è coerente con C.1.8 "Gruppo bancario: società veicolo per la cartolarizzazione consolidate" (Appendice B – paragrafo B.11).
Nel bilancio di impresa la numerazione delle tabelle di Parte E – Sezione C (C.1....C.8) contenute nel capitolo 2 non è coerente con la numerazione delle tabelle contenute nell'Appendice A (C.1.1... C.1.8).

	<p>Sarebbe necessario omogenizzare anche la numerazione con il bilancio consolidato. Ad esempio non risulta immediato che nel bilancio consolidato debba essere riportata anche l’informativa sulle società veicolo per la cartolarizzazione non consolidate (tabella C.7 nel bilancio d’impresa): in qualche tabella inserirla nel bilancio consolidato: C.1.9?</p> <p>Nella parte descrittiva del capitolo 2 di nota integrativa sarebbe necessario aggiornare molti riferimenti, indicando le intestazione delle nuove tabelle (talvolta sono presenti refusi delle vecchie tabelle), con particolare riferimento alla sezione 10 – partecipazione dello stato patrimoniale e alla parte E.</p> <p>Le operazioni di covered bond sono annoverate nel paragrafo “E. Operazioni di cessione”, sarebbe invece preferibile creare un paragrafo separato, affinché sia evidente che le operazioni di cessione di crediti per emissioni di covered bond non debbano essere rappresentate nelle precedenti tabelle E.1, E.2, E.3. Ad ogni modo si rappresenta che a pag. 2.7.58 deve essere aggiornata la parte descrittiva nel punto “le operazioni di covered bond in cui la banca cedente e la banca finanziatrice coincidono vanno rilevate nella sezione C.3 covered bond e non anche nella sezione C.2 operazioni di cessione”.</p>
--	---